



REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2025

PREMESSA - Normativa essenziale di riferimento¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18.
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
- Costituzione Italiana.
- Codice Civile.
- d.m. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale".
- l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59".
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- l. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali".
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa".
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE".
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2019 "Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione".
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie".
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- d.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori".
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit factum*.

DEFINIZIONI

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
- **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU):** è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
- **Prestazioni sociali:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
- **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi.

Compartecipazione utenza: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza.

I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante così come normativamente individuato.

I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E. E dell'utenza al di sotto del quale la stessa è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione.

I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione.

Tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

Tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

Costo della prestazione: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune.

Interpolazione lineare, o progressione lineare: è una formula matematica che consente di individuare il costo di compartecipazione alla spesa in proporzione all' I.S.E.E. dell'utente. La formula di calcolo è la seguente:

$$\text{Compartecipazione utenza} = (\text{tariffa minima}) + \frac{\text{I.S.E.E. (utenza)} - \text{I.S.E.E. iniziale} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali e definisce i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate dai Comuni afferenti all'ambito territoriale dell'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, (di seguito denominata Azienda).
2. Per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti e/o pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il presente regolamento, si applica inoltre ai servizi scolastici ed educativi nel definire i criteri generali di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio e compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.
7. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate in relazione all'ISEE secondo i criteri stabiliti con D.P.C.M. 159/2013 dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondenti alle previsioni di Bilancio.
8. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.
9. Il presente regolamento si applica ai servizi sociali del territorio Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, sia gestiti in forma singola da ciascun Comune, sia in forma associata tramite convenzione tra Comuni e/o tramite conferimento all'Azienda, quale ente strumentale del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale e il sito istituzionale il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione e attuazione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Ponte San Pietro e gli altri cittadini italiani e di Stati

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti nel territorio comunale;

b) i cittadini residenti nel Comune di Ponte San Pietro da Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Articolo 4- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. Il Servizio sociale garantisce all'interessato:

- a. la completa informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei Servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b. la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c. la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa, anche sovranazionale, vigente, e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

2. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

3. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, il servizio sociale informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

4. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

6. Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio sociale comunale ne accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

Articolo 5- Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi l'interessato presenta apposita domanda messa a disposizione del Servizio sociale comunale. La domanda può essere presentata direttamente da

parte della persona interessata ovvero da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. La domanda nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.
3. Il Servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale, e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Il Servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'istante ritiene utili ai fini della relativa istruttoria.
5. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241/1990.
6. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - presentazione d'istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni.

Articolo 6- Istruttoria e valutazione del bisogno

- 1) Possono beneficiare degli interventi qui disciplinati le persone che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
- 2) Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. incapacità di provvedere a se stessi;
 - b. assoggettamento a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - c. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - d. insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
- 3) La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso.
- 4) Il percorso di valutazione considera, senza pretesa di esaustività, i seguenti elementi:
 - a. la verifica dei requisiti di accesso;
 - b. la condizione personale e familiare dell'interessato;
 - c. le condizioni di salute;
 - d. la situazione abitativa;
 - e. la disponibilità di risorse di rete;
 - f. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - g. la capacità di assumere consapevoli decisioni;
 - h. la capacità di aderire al progetto concordato;
 - i. la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale;
 - j. la situazione lavorativa;
 - k. la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E. ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.
- 5) Tra le diverse domande ricevute vengono individuate le priorità di intervento secondo l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a. persone sole;
 - b. persone con rete familiare esistente ma fragile, su valutazione del Servizio sociale;
 - c. persone con rete familiare abile;

a parità di priorità, si utilizzerà il criterio cronologico di ricezione della domanda
- 6) Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle

informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.

7). Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

- 6) Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e sociosanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con Azienda Isola e i competenti soggetti del sistema sociosanitario locale – Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) – anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
- 7) Il Progetto Individualizzato, allorché da adottarsi, è predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso in condivisione con l'interessato ovvero con chi lo rappresenta validamente.
- 8) Il Progetto Individualizzato, a titolo esemplificativo, contiene:
 - a. sintesi dell'iter valutativo;
 - b. obiettivi;
 - c. risorse professionali e sociali attivate;
 - d. interventi previsti;
 - e. durata;
 - f. modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di impegni;
 - g. eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e tariffe;
 - h. tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
 - i. tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

Articolo 7- Esito del procedimento

1. L'ammissione alla rete dei servizi prevede la predisposizione e la condivisione con l'utente del progetto individualizzato. Il progetto individualizzato, sottoscritto dall'utente per accettazione, contiene gli obiettivi sociali e le prestazioni erogate nonché la relativa tariffa di compartecipazione al costo del servizio a suo carico.

2. Per la predisposizione del progetto individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) la modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) l'eventuale compartecipazione al costo dei servizi determinata secondo quanto previsto del presente regolamento;
- h) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- i) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista d'attesa.

4. In caso di provvedimento di diniego, il Comune di residenza comunica all'interessato l'esito con la relativa motivazione.

Articolo 8 – Accesso in situazioni di emergenza – urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza un tantum e di modesta entità, il Servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del

competente responsabile del settore entro i successivi tre giorni lavorativi.

Articolo 9 – Adempimenti e controlli

- 1) L'utente o chi ne fa le veci è tenuto a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
- 2) L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
- 3) Il Servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione o puntuali sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza, anche mediante visite domiciliari.
- 4) Il Servizio sociale provvederà al monitoraggio del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Articolo. 10 – Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni assistenziali

- 1) Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificano l'adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'utente (ovvero da chi lo rappresenta) al Servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.
- 2) La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo giustificano.
- 3) La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dal beneficiario che non integrino il c.d. "falso innocuo". È fatta salva la responsabilità del beneficiario e quanto previsto dall'art. 9 co. 2 del presente Regolamento.

La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, l'esistenza del Progetto Individualizzato, ad esempio, trasferimento di residenza in altro Comune, ricovero definitivo in struttura residenziale, decesso dell'utente, ecc.

. In tali casi l'utente ovvero chi lo rappresenta ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo. 11 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà ivi previste.

Articolo 12 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque, nei soli limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC in accordo con il Garante della Protezione dei dati personali di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 13 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

- 1) Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza, che fruisce di prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sia tenuta alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore I.S.E.E. ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione), fatte salve le competenze regionali in

materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

- 2) Potranno essere effettuate delle riduzioni nel caso in cui, a seguito di valutazione della documentazione presentata ed a seguito di somministrazione di una scheda di valutazione da parte dell'assistente sociale di riferimento (che tiene conto di: rete familiare – reddito – autonomia), il soggetto richiedente venisse ritenuto portatore di un elevato bisogno ed avesse un reddito e un patrimonio inferiore ai parametri stabiliti per i singoli servizi.
- 3) Nei casi di riduzioni dei costi, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”*, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 4) L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile, di norma, per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente.
- 5) Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio sociale, previa adeguata comunicazione, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 14 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza prioritariamente la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \text{tariffa minima} + \frac{\text{I.S.E.E. (utenza)} - \text{I.S.E.E. iniziale} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:
 - *compartecipazione utenza*: costo della retta o tariffa a carico dell'utenza;
 - *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;³
 - *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o compartecipa con una tariffa minima;
 - *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
 - *Tariffa massima di compartecipazione alla spesa (Com.Max)*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
 - *Tariffa minima di compartecipazione alla spesa o di accesso al servizio (Comp.Min)*: è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio.
3. Nel rispetto della normativa, la Giunta Comunale per quanto di sua competenza, provvede ad aggiornare, tenendo conto anche dell'indirizzo dato dall'Assemblea dei Sindaci:
 - a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;

³ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla dgr 6 marzo -n. x/3230

b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, quota massima e l'eventuale quota minima di compartecipazione alla spesa.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le quote di competenza dell'utenza al costo dei servizi sono trasmesse ai beneficiari in sede di comunicazione a seguito della conclusione dell'istruttoria

Articolo 15 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili

1. Per le persone anziane e disabili, a rischio di emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta, riservandosi di individuare eventuale soluzione residenziale alternativa più economica purché equamente rispondente ai bisogni socio-assistenziali della persona fragile garantendo in tal modo tutela, equità e sostenibilità del welfare alla cittadinanza.

2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE definita annualmente dalla Giunta comunale.

3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato. La quota sostenuta dall'utenza è determinata tenendo conto dell'ISEE⁴ dell'utenza e considerando le pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, il Comune potrà procedere ad accordi giuridicamente formalizzati con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di tali accordi, l'integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

⁴ Ai sensi dell' art. 6 -comma 3- del DPCM 159/2013

5. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE

Articolo 16 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)

1. Come previsto dalla normativa vigente in materia, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione;
2. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
3. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di validità della DSU.
4. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova DSU e nuove Attestazione ISEE entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. Sino a quella data sono mantenute inalterate le agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova DSU comporta la decadenza dall'agevolazione e/o beneficio economico.

Articolo 17 – Assenza o incompletezza della DSU

1. Nel caso in cui il cittadino non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista. In tal caso il pagamento integrale (costo complessivo) non è quindi una sanzione, ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il Cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del Cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dalla normativa in tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 18 – Controlli

- 1) Le istanze, i documenti allegati e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione - nella misura definita dal responsabile del settore competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità).
- 2) Il Servizio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
- 3) Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a. il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b. il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Servizio del Comune.
- 4) Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:
 - a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;

- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
- 5) I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
- 6) Il personale del Servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e si avvale della collaborazione della polizia locale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.
- 7) Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
- 8) In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
- 9) Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19 – ISEE Corrente

1. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
2. L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dalla data presentazione della nuova Attestazione.

Articolo 20 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
2. Il Comune può richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU richiesta.

Articolo 21 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva

- 1) Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio;
- ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

2) Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Tale abbandono si considera accertato:

- quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
- a fronte di relazioni di Servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
- in caso di situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- in caso di situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- in caso di situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- in caso di istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono trattati dall'ufficio servizi sociali e, se nel caso, dall'azienda speciale consortile, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste ed eventualmente anche a fini di statistica, ricerca e studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.⁵

Articolo 23 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 24 – Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione all'albo online della relativa deliberazione di approvazione.

⁵ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATO A – SCHEDE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

Scheda 1: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale erogate al domicilio del cittadino.

Finalità

Il SAD è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Destinatari

Possono fruire del SAD le persone individuate all'art. 6 del Regolamento, di qualsiasi età che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per le quali il Servizio sociale preveda di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 14 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare.

La Giunta comunale individua ISEE iniziale, ISEE finale, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nella sezione iniziale del presente regolamento.

Scheda 2: Pasti a domicilio

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, le persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al paragrafo precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 14 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare.

La Giunta comunale individua ISEE iniziale, ISEE finale, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nella sezione iniziale del presente regolamento.

Scheda 3: Trasporto sociale

Descrizione del servizio

Il trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione e altri servizi individuati dal Servizio Sociale.

Finalità

Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate.

L'accesso alle prestazioni e strutture è indicato nella convenzione in essere tra il Comune e il soggetto erogatore.

Destinatari

Sono destinatari del servizio, senza pretesa di esaustività:

- persone disabili;
- persone anziane o disabili non autosufficienti;
- situazioni segnalate dal Servizio sociale.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto, previa autorizzazione da parte del Servizio sociale.

Il Servizio è offerto compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.

Compartecipazione al costo del servizio

L'utenza che fruisce del trasporto sociale è tenuta a provvedere al pagamento della tariffa sulla base della regolamentazione approvata con atto di Giunta comunale.

Scheda 4: Telesoccorso

Descrizione del servizio

Il servizio di telesoccorso è composto dalle seguenti attività:

- TELEASSISTENZA: servizio volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l'utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso il domicilio.
- TELESOCORSO: servizio che consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico, premendo il tasto di apposito telecomando, di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell'assistito, i familiari o l'assistenza medica necessaria e segue l'intera procedura di soccorso in continua comunicazione con l'assistito mediante il dispositivo di "viva-voce", incorporato nell'apparecchio in dotazione presso l'abitazione dell'utente.
- TELECONTROLLO: servizio finalizzato alla verifica costante del funzionamento dell'apparecchiatura installata al domicilio, effettuato da parte del gestore del servizio stesso.

Finalità

Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a unità di offerta residenziali.

Destinatari

Possono accedere al servizio di telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e precisamente:

- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
- anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 14 del presente Regolamento, calcolata utilizzando il criterio della progressione lineare. La Giunta comunale individua ISEE iniziale, ISEE finale, tariffa minima e tariffa massima, così come definiti nella sezione iniziale del presente regolamento.

Scheda 5: Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori (ADM) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

Finalità

Le finalità del servizio ADM sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Durata

Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore). La durata del progetto è valutata dal Servizio sociale in relazione alle specifiche necessità.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gestito da Azienda Isola – Azienda speciale consortile.

Scheda 6: INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

Il Servizio di incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

Finalità

Il Servizio incontri protetti ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli nell'ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati in comunità alloggio/affidamento familiare.

Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regola il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero - familiare, inserimento in comunità d'accoglienza. Possono essere destinatari del servizio anche minori non sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Modalità di accesso

L'accesso al Servizio incontri protetti è subordinato ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescriva l'attivazione con conferimenti dell'incarico al Servizio Tutela Minori. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Durata

Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori, in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gestito da Azienda Isola – Azienda speciale consortile.

In caso di minori provenienti da altri ambiti, il costo del servizio è in capo al Comune, che si riserva la possibilità di valutare la compartecipazione da parte dell'utenza.

Scheda 7: Affidamenti (etero)familiari

Descrizione del servizio

L'affidamento familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersi cura di lui e ad accompagnarlo nella crescita.

Finalità

L'affidamento familiare ha la finalità di garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

Destinatari

I destinatari di progetti di accoglienza possono essere:

- minori segnalati dal Servizio sociale comunale o dal Servizio Minori e Famiglia, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso al servizio

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Durata

La durata dei progetti di affidamento è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore; in linea di massima, si va da un minimo di un anno ad un massimo di due, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affidamento potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio sociale/Tutela Minori e dal Servizio affidi, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gestito da Azienda Isola – Azienda speciale consortile.

Scheda 8: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura socioassistenziale per persone con disabilità

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a persone con disabilità, attualmente individuate dalla Regione, offrono prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), è una unità di offerta preordinata all'accoglienza di persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Il Centro Socio Educativo (CSE), è una unità di offerta che promuove interventi socio- educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite con disabilità.

Finalità

La frequentazione dello SFA è finalizzata all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo. Le attività eseguibili nel CSE sono di tipo socio-educativo ovvero socio-animativo e sono finalizzate all'implementazione dell'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.

Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata SFA, sono:

- persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario, necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Frequentanti l'unità di offerta denominata CSE sono persone con disabilità la cui fragilità non è ricompresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'inserimento presso SFA e CSE è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate nell'art. 14 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale individua ISEE iniziale e ISEE finale, così come definiti nella sezione iniziale del presente regolamento.

Scheda 9: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura sociosanitaria per persone con disabilità (CDD)

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali (CDD) che erogano prestazioni di natura sociosanitaria per persone con

disabilità gravi offrono prestazioni rivolte a persone con disabilità di età superiore ai 18 anni. Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per persone con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di unità di offerta semiresidenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

La frequentazione dell'unità di offerta qui disciplinata ha lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

Accedono al CDD le persone con disabilità gravi di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'inserimento presso il CDD sono operate sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate all'art.14 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato.

La Giunta comunale individua ISEE iniziale e ISEE finale, così come definiti nella sezione iniziale del presente regolamento.

Scheda 10: Interventi di sostegno economico (contributi economici comunali)

Descrizione

I contributi economici sono volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

Finalità

I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle persone determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Per esigenze particolari¹, valutate dal Servizio sociale, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, è possibile l'erogazione di contributi economici "straordinari", puntualmente declinati e limitati nel tempo.

Destinatari

Destinatari dei contributi economici qui disciplinati possono essere solo le persone residenti nel Comune.

¹ Ad esempio, senza pretesa di esaustività: per particolari emergenze abitative e interventi a favore di donne vittime di violenza, ecc.

Modalità di accesso

L'intervento di sostegno economico può anche avvenire su richiesta dell'interessato (o di chi lo rappresenta) previa valutazione del Servizio sociale.

Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia della capacità economica dei destinatari ai fini dell'accesso ai contributi qui disciplinati, misurata eventualmente attraverso presentazione dell'attestazione I.S.E.E., oltreché l'importo massimo del contributo, sono determinati dalla Giunta comunale all'interno di un progetto individualizzato.

Scheda 11: Contributi per famiglie affidatarie/collocatarie e reti familiari²

Descrizione dell'intervento

Con la locuzione "contributo per affido familiare" si intende un beneficio economico forfettario, corrisposto alle famiglie affidatarie/collocatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale. Ai sensi della l. n. 184/1983, il contributo alla famiglia affidataria/collocataria non costituisce un diritto soggettivo perfetto per i percipienti, ma è stabilito discrezionalmente dal Comune nei limiti delle risorse economiche disponibili.

Finalità

Il contributo qui disciplinato è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato/collocato al di fuori della famiglia di origine, affinché sia favorita la disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario/collocatario.

Destinatari

Destinatari del contributo qui disciplinato sono i nuclei affidatari/collocatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

Modalità di accesso

L'eventuale riconoscimento del contributo economico è subordinato all'avvio di un Progetto Individualizzato di affido familiare.

Soglia di accesso ed entità del contributo

Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario/collocatario un contributo economico mensile forfettario, con importo differenziato nei casi di affido intrafamiliare ed extrafamiliare o a tempo pieno e a tempo parziale.

L'importo massimo del contributo è determinato dalla Giunta Comunale.

In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo è adeguatamente, ma discrezionalmente, adattato.

Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto di affido.

Scheda 12: Integrazione rette di unità di offerta residenziali di natura sociosanitaria per persone con disabilità o anziane non autosufficienti

Descrizione

Il Servizio sociale, nell'ambito delle attività realizzate a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, valuta, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, scrutinate preventivamente dal medesimo³, la sussistenza della necessità del ricovero della persona in unità di offerta a carattere residenziale (RSA, RSD, CSS, comunità e unità di offerta analoghe, normativamente individuate, comunque denominate).

Il Servizio sociale verifica preventivamente, dunque, l'effettiva impossibilità del mantenimento

² Come da deliberazione Assemblea dei Sindaci de 24 febbraio 2022: *Modifica regolamento Affidi Familiari: quota contributo famiglie affidatarie.*

³ Analogamente, l'appropriatezza e la necessità della permanenza/inserimento in una unità di offerta residenziale accreditata è valutata dal Servizio sanitario pubblico.

dell'interessato nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete (ad esempio, le prestazioni SAD, ADI, Centri diurni, RSA aperta, assegni di cura, ecc.).

Per integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico comunale per la copertura parziale o totale della retta di degenza (quota sociale) di unità di offerta residenziali, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza, eventualmente liquidato direttamente all'ente gestore⁴.

È prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Servizio sociale nei confronti dell'utenza o dei familiari, al fine dell'individuazione della migliore soluzione assistenziale e con il minor aggravio di spesa per l'Amministrazione comunale.

Finalità

La finalità è quella di garantire alle persone anziane non autosufficienti ovvero alle persone con disabilità, allorché non assistibili a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra-ospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

Le strutture residenziali possono garantire livelli diversi di intensità assistenziale e, quindi, ospitare persone con problemi sanitari di diversa complessità.

Destinatari

Accedono alle unità di offerta accreditate le persone individuate dalla disciplina regionale di settore⁵.

Modalità di accesso

L'inserimento è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta residenziale deve essere concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte socio-sanitarie territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'inserimento presso le unità di offerta residenziali è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

Durata

La permanenza nelle unità di offerta a carattere residenziale è, di regola, a tempo indeterminato, con verifiche annuali, nel caso di integrazione comunale della retta, dell'appropriatezza e della quota di compartecipazione a carico dell'utenza.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate all'art. 15 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato.

Scheda 13: Inserimento in unità di offerta di tipo residenziale rivolte a minori

Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

Il Comune, nell'ambito delle attività realizzate a favore dei minori in difficoltà, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, soggette al preventivo vaglio professionale, prevede il ricovero in unità di offerta a carattere residenziale (Comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia).

Per integrazione della retta (quota sociale) di servizi residenziali si intende un intervento economico per la

⁴ A titolo esemplificativo: ricovero definitivo in RSA; ricovero sollievo in RSA; ricovero in unità di offerta residenziali per disabili; ricovero di sollievo in unità di offerta residenziali per disabili; ospitalità in appartamenti di residenzialità leggera; ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

⁵ A titolo esemplificativo: persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

copertura parziale o totale di detta quota, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza, liquidato direttamente all'ente gestore.

Destinatari

Destinatari dell'eventuale integrazione economica comunale sono:

- minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
- minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
- mamme con bambini in situazione di grave disagio;
- giovani anche in prosieguo amministrativo.

Tipologia delle prestazioni

- *Comunità educativa*: struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.
- *Comunità familiare*: struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.
- *Alloggi per l'autonomia*: abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

Durata

L'eventuale integrazione comunale della retta (quota sociale) di ricovero, e la relativa misura, è soggetta a verifiche periodiche, ordinariamente annuali, della capacità economica dell'utenza (nucleo familiare rilevante).

Soglia di accesso ed entità del contributo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 14 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato.

Scheda 14: Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)

Descrizione e finalità

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "P.R.R.", consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale,
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

Tipologia delle prestazioni

Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito nel progetto individualizzato approvato dalla Giunta Comunale, secondo le seguenti modalità:

N. giorni di attività nella settimana Importo mensile

5 o più 100% del compenso massimo

4 80%

3 60%

2 40%

1 20%

6. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell'anno. L'importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell'attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.

Durata

L'eventuale integrazione comunale della retta (quota sociale) di ricovero, e la relativa misura, è soggetta a verifiche periodiche, ordinariamente annuali, della capacità economica dell'utenza (nucleo familiare rilevante).

Soglia di accesso ed entità del contributo

Il progetto potrà subire delle variazioni in base all'effettiva frequenza della persona beneficiaria o a causa delle assenze ingiustificate.